

**NUOVI PROFILI OPERATIVI PER L'OPERATORE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL D.L. 14 AGOSTO 2013, N.93**

A cura di Nicola Lalla

PREMESSA

In data 17 agosto 2013 è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province."

Il decreto, adottato a seguito della recrudescenza dei crimini avvenuti in ambito domestico, che hanno recentemente avuto ampio risalto sulla stampa, introduce - quanto agli aspetti direttamente riguardanti l'attività di Polizia - rilevanti novità in materia.

Per esigenze di brevità ed immediatezza di lettura, legate al fatto che la presente dispensa si propone di fornire soltanto un primo ausilio agli operatori che si occupano di controllo del territorio, ci si limiterà a fornire il testo coordinato delle norme e a una trattazione schematica dei vari aspetti oggetto di innovazione.

In tale prospettiva, le essenziali novità riguardano:

- A. la modifica di alcune norme di diritto sostanziale (codice penale), mediante innovazioni alle condotte incriminatrici di cui agli artt. 572 e 612 bis C.P. (pag. 2);
- B. profili di diritto sostanziale penale (codice di procedura penale), tra cui spiccano - in quanto direttamente interessanti la P.G. - la **modifica dell'art. 380 comma 2** (modifica che però decorrerà dalla data di conversione del decreto) e **l'introduzione dell'art. 384 bis**, recante un nuovo tipo di misura pre-cautelare (pag. 4);
- C. le misure di prevenzione per contrastare il fenomeno della violenza domestica, nonché l'introduzione di una definizione formale di tale tipo di violenza (pag. 8);
- D. una speciale tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica (pag. 9)

A) MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) – NUOVO TESTO

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32] .

La pena è aumentata se il fatto è commesso in ~~danno di persona minore degli anni quattordici.~~ **presenza di minore degli anni diciotto.**

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Tale norma, già oggetto di recentissima e radicale riforma¹ che peraltro ne ha aggravato le pene edittali, ha subito un ulteriore ritocco quanto alla sola ipotesi aggravata (comma 2). Ora l'operatività di tale ipotesi è **estesa** richiedendo che il fatto sia commesso in presenza di minore degli anni diciotto.

Art. 612-bis (Atti persecutori) – NUOVO TESTO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge ~~legalmente~~ **anche** separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa **ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.**

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. **La querela proposta è irrevocabile.** Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5*

¹ lettera d) del comma 1 dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172

febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Le modifiche, nel caso del reato di Atti persecutori sono quindi tre.

La prima riguarda l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 e sostanzialmente estende l'aumento di pena anche al **coniuge non separato**.

La seconda riguarda anch'essa l'ipotesi di cui al secondo comma, e prevede l'aumento di pena anche nel caso che il fatto sia commesso attraverso **strumenti informatici o telematici**.

La terza riguarda **l'irrevocabilità della querela** proposta, riproponendo il modello già previsto per alcuni gravi reati contro la persona e la cui ratio risiede essenzialmente nell'accresciuta esigenza di tutela della persona offesa, giustificata dalla sostanziale fragilità della stessa, in relazione al particolare stato di soggezione e/o alla potenziale manipolabilità del suo stato psicologico.

B) MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Più articolate sono le modifiche adottate riguardo al codice di rito. Quanto agli aspetti che non riguardano direttamente l'attività di P.G., ma che se conosciuti possono certamente favorire un miglior approccio informativo con le persone offese, ci si limita in questa sede a evidenziare che le modifiche adottate sono dirette principalmente:

- alla protezione delle vittime dei reati in sede processuale (anche se maggiorenni);
- all'ampliamento delle ipotesi di adozione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter);
- al rafforzamento delle garanzie difensive della persona offesa;
- al coordinamento tra Autorità Giudiziaria e servizi socio-assistenziali territoriali;
- alla maggior speditezza dei processi riguardanti i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis C.P., analogamente a quanto già previsto per i reati di violenza sessuale.

Passando ai profili di più immediato interesse operativo per la Polizia Giudiziaria, tra essi certamente spiccano:

1. l'introduzione della lettera l-ter nell'art. 380 comma 2. Essa estende la previsione dell'arresto obbligatorio per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale. **Si ribadisce che tale modifica entrerà in vigore con la legge di conversione del decreto e pertanto non è ancora attuale.** Nel frattempo l'arresto in flagranza resterà quindi facoltativo, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 572 (morte come conseguenza di maltrattamenti).
2. l'introduzione dell'art. 384 bis, recante un nuovo tipo di misura pre-cautelare, che assume il nome di "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare". Essa testualmente prevede:

Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

"Gli **ufficiali ed agenti** di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, **previa autorizzazione del pubblico ministero**, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere

reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo."

La ratio della norma ricalca quella di cui agli artt. 282 bis e 282 ter ed è da individuarsi nella necessità di garantire un'effettiva tutela alla vittima, evitando che la situazione di violenza trascenda. La misura prevista dall'art. 384 bis comporta, d'altro canto, una preclusione del diritto di abitazione e una limitazione al diritto di circolazione in capo al reo e proprio per la decisiva funzione a cui assolve, assume un ruolo centrale rispetto all'intero impianto della riforma ed esige l'assunzione di notevoli responsabilità da parte della P.G..

Il fatto che la nuova misura sia sempre facoltativa, infatti, non esclude che detta facoltà debba essere esercitata con estrema attenzione, valutando ogni singolo aspetto del fatto a cui si approccia.

Si tratta, in effetti, di responsabilità che, proprio per l'estrema importanza delle sottostanti valutazioni e delle conseguenze che da esse possono derivare, il legislatore d'urgenza ha inteso far condividere con l'Autorità Giudiziaria.

Dunque la norma in questione esige un'attenzione massima da parte degli operatori di P.G. intervenuti in occasione di liti domestiche.

Essi, **anche a propria tutela**, ogni qual volta vi sia fondato motivo per ritenere la possibilità di reiterazione delle condotte in parola, richiederanno l'autorizzazione al Pubblico Ministero ad adottare il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. In tal senso risulterà dunque imprescindibile indagare, tramite la persona offesa e le eventuali altre persone informate², gli eventuali precedenti episodi di violenza occorsi e dell'esistenza di eventuali documenti ad esse pertinenti (certificati medici, lettere da parte di legali, ecc.)³ e se l'aggressore abbia la possibilità di disporre di armi o munizioni.⁴

Il provvedimento è a iniziativa della P.G., anche se prevede la "**previa autorizzazione del pubblico ministero**".

Di conseguenza, diversamente da quanto avviene per l'arresto in flagranza (a cui, come noto, la P.G. procede di propria iniziativa, avvisando" nell'immediatezza il P.M.), in tal caso appare corretto parlare di misura pre-cautelare disposta dall'A.G., su impulso della P.G., in presenza di due presupposti, che devono ricorrere congiuntamente, e si individuano in:

² Anche indirettamente e cioè mediante raccolta di confidenze da parte della persona offesa

³ Ai sensi dell'art. 3 D.L. 93/2013, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

⁴ In tal caso si procederà a sequestro preventivo, anche in via amministrativa, finalizzato all'adozione dei provvedimenti di competenza del questore in materia di armi e munizioni.

- flagranza di uno dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6⁵;
- fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Pertanto, ove l'operatore ravvisi la sussistenza di entrambi i requisiti, tramite il proprio responsabile, contatterà il P.M. e prospetterà l'accaduto. Solo se autorizzato procederà all'allontanamento d'urgenza.

Si noti come il legislatore d'urgenza, nel modificare l'art. 282 bis comma 6, non abbia introdotto i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, ma quelli di lesioni personali e minaccia aggravata.

E' possibile individuare la ratio di tale scelta nell'esigenza di porre a fondamento dell'adozione delle relative misure cautelari e della neonata misura pre-cautelare dei reati istantanei che, peraltro, ben possono formalmente concorrere con i primi.

Il secondo comma dell'art. 384 bis prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. da 385 a 391 del codice. Basti a tal proposito segnalare i doveri di:

- Escludere l'esistenza di scriminanti o di cause di non punibilità;
- Documentare mediante verbale l'identificazione, la dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore (artt. 66, 161, 349);
- Dare avviso al difensore della misura adottata;
- Documentare mediante **verbale di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare** l'atto compiuto (art. 357); il verbale conterrà la descrizione cronologica dell'accaduto e da esso si dovrà evincere la sussistenza dei due presupposti sopra ricordati (in particolare l'iter logico che ha condotto gli operatori a ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa), nonché l'avvenuta autorizzazione del P.M. al compimento dell'atto e l'avviso al difensore;
- Documentare l'ulteriore attività svolta (annotazione, verbali di s.i.t.);
- Trasmettere al più presto e comunque non oltre le ventiquattro ore gli atti al pubblico ministero;

La misura pre-cautelare adottata è destinata ad avere effetto sino alla convalida da parte del G.I.P. che, in tale sede, potrà applicare la misura cautelare ritenuta più idonea.

Si tratta di un provvedimento immediatamente esecutivo e, in quanto tale, è consentito l'uso della forza solo nel caso in cui vi sia opposizione del destinatario e nei limiti necessari per vincere la resistenza dello

⁵ Ai sensi delle modifiche apportate dal D.L. 93/2013, i delitti sono attualmente i seguenti: articoli 570, 571, 582, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,

stesso. Ovviamente la resistenza, se attiva, potrà integrare l'ulteriore reato di Resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 C.P..

C) CENNI SULLA MISURA DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA

Ci si limita in questa sede a pochi cenni sulla misura di prevenzione introdotta in relazione a condotte di violenza domestica.

E' stata infatti prevista la possibilità per il questore di **procedere all'ammonimento** di cui dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 anche ai casi in cui **alle forze dell'ordine sia segnalato (anche da terzi) un fatto riconducibile al reato di cui all'art 582 secondo comma C.P.⁶, purché consumato in ambito domestico.⁷**

Essa è applicabile **anche in assenza di querela.**

Inoltre, nel caso che precede, il questore **può richiedere** al prefetto del luogo di residenza della persona ammonita l'applicazione della misura della **sospensione della patente di guida** da uno a tre mesi, a cui il prefetto darà seguito salvo che, in relazione alle condizioni economiche della famiglia, ciò non consenta di garantire le esigenze lavorative dell'interessato.

Si rammenta che, sino all'entrata in vigore del D.L. n. 93 del 2013 la misura dell'ammonimento era prevista unicamente in relazione al reato di "Atti persecutori" di cui all'art. 612 bis.

Per i relativi approfondimenti del tema, si rinvia al D.L. 93 del 2013, ritiene di non aggiungere si ritiene di aggiungere altro.

⁶ L'art. 582 secondo comma prevede: Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa

⁷ cfr. nota n. 3 a pag. 5

D) TUTELA PER GLI STRANIERI VITTIMA DI VIOLENZA

Il decreto 93 è intervenuto anche sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo una speciale tutela nei confronti degli stranieri vittime di violenza domestica.

Si rinvia al testo dell'art. 18-bis, che prevede:

Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».

Nota finale:

la presente dispensa è stata approntata con urgenza in data 20.08.2013, al fine di costituire un aiuto operativo per gli operatori di Polizia e in momentanea assenza di altre disposizioni delle Autorità competenti emanate a seguito dell'entrata in vigore del D.L..

Pertanto chiunque decida di avvalersene non può ritenersi esentato dal dovere di consultare le disposizioni di legge in vigore.

Ci si scusa per eventuali refusi od omissioni non voluti, di cui sarà sentitamente gradita la segnalazione.